

# Decreto federale concernente il credito per l'acquisto d'antichità nazionali

432.313

del 5 marzo 1970

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il decreto federale del 27 giugno 1890<sup>1)</sup> sull'istituzione di un Museo nazionale svizzero,

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 settembre 1969<sup>2)</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> Ogni anno, dev'essere iscritto nei bilancio di previsione della Confederazione un credito di franchi 800 000 a favore del Museo nazionale.<sup>3)</sup>

<sup>2</sup> Questo credito serve per l'acquisto di oggetti antichi mobili, d'importanza nazionale, significativi per la storia e la storia dell'arte.

<sup>3</sup> Dandosi contingenze particolari, il credito, di cui al capoverso 1, potrà essere aumentato tramite aggiunte al preventivo.

## **Art. 2**

Il decreto federale del 22 dicembre 1959<sup>4)</sup> concernente il credito per l'acquisto e la conservazione delle antichità nazionali è abrogato.

## **Art. 3**

<sup>1</sup> Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra in vigore il 1° aprile 1970.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

RU 1970 1033

<sup>1)</sup> RS 432.31. Ora: LF.

<sup>2)</sup> FF 1969 II 417

<sup>3)</sup> Nuovo testo giusta il n. I del DF dell'8 dic. 1986 (RU 1987 32; FF 1986 II 381).

<sup>4)</sup> [RU 1970 1008]

